



COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

Regolamento per la disciplina dell'informazione sull'attività comunale

Approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 22/11/2010



COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Principi e modalità
- Art. 3 – Diffusione delle informazioni attraverso l'Albo Comunale
- Art. 4 – Diffusione delle informazioni attraverso il sito internet dell'Amministrazione
- Art. 5 – Gestione della rete civica
- Art. 6 – Informazioni accessibili attraverso la rete civica
- Art. 7 – Accesso al sito attraverso autenticazione
- Art. 8 – Conformità del sito alle necessità dei cittadini diversamente abili
- Art. 9 – Sicurezza e inalterabilità dei dati pubblicati
- Art. 10 – Informazioni accessibili attraverso il Notiziario Comunale ed altre pubblicazioni
- Art. 11 – Divieto di diffusione di dati sensibili e giudiziari
- Art. 12 – Entrata in vigore



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina i modi, le forme ed i limiti con i quali il comune di Stigliano assicura il diritto ai cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, ai sensi dell'art.10 d.lgs. 267/2000.
- 2) Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi resta fermo quanto stabilito dalla I. 241/90e dal Regolamento comunale per 'Accesso ai documenti amministrativi⁽¹⁾.

Articolo 2 - Principi e modalità

- 1) Il Comune di Stigliano, nella formazione e nella divulgazione delle informazioni relative alla propria attività, si organizza in modo da assicurare ai dati diffusi:
 - Chiarezza
 - Sicurezza
 - Completezza
 - continuo aggiornamento
 - accessibilità tramite gli strumenti informatici, nel rispetto del presente regolamento;
 - compatibilità con il diritto alla riservatezza dei dati personali, in particolare di quelli giudiziari e sensibili, conformemente ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite, stabiliti dal Codice sul trattamento dei dati personali (d.lgs.196/2003).
- 2) L'informazione sull'attività comunale si realizza attraverso la pubblicazione di dati, documenti, atti all'Albo Pretorio, sul Sito internet comunale (Rete Civica), sul Notiziario comunale.
- 3) Restano ferme le norme che attribuiscono determinati effetti giuridici alla pubblicazione di un provvedimento all'Albo o sul Sito internet comunale (pubblicità costitutiva o pubblicità-notizia)⁽²⁾.

Articolo 3 - Diffusione delle informazioni attraverso l'Albo Comunale

- 1) Il comune di Stigliano provvede alla pubblicazione all'albo di atti e provvedimenti nei casi e con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti.
- 2) Gli atti ed i provvedimenti destinati ad essere pubblicati all'Albo Comunale sono redatti limitando il contenuto relativo a dati personali nella misura minima indispensabile alla finalità da raggiungere.

⁽¹⁾: il diritto all'informazione è infatti cosa diversa dal diritto di accesso, spettante a soggetti titolari di una posizione qualificata e differenziata, ossia di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso (art. 22 comma 1 lett. b) l. 241/90). Il diritto all'informazione spetta a tutti i cittadini e si attua attraverso la diffusione (ossia nell'attività volta a dare conoscenza di un dato ad un numero indeterminato ed indeterminabile di persone) di notizie evidenti quindi che esso, nel suo rapporto con il diritto alla riservatezza dei titolari delle notizie incontra limiti diversi rispetto al diritto di accesso, che genera comunque un conflitto tra due posizioni giuridiche specifiche e particolari.

⁽²⁾: La pubblicazione all'Albo resta comunque un adempimento richiesto per bandi, concorsi, selezioni. oltre che un elemento integrativo dell'efficacia delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio (artt. 124 e 134 comma 3 dal Tuel).



- 3) In particolare, gli stessi possono contenere dati sensibili o essi siano pertinenti al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire. In ogni caso i dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale non possono essere contenuti in atti destinati ad essere pubblicati all'Albo comunale.
- 4) In particolare, gli atti che approvano graduatorie di qualsiasi natura si limitano a riportare i nominativi dei soggetti collocati in graduatoria, ivi comprese le date di nascita, ed il relativo punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.
- 5) In particolare, gli atti che approvano graduatorie di qualsiasi natura si limitano a riportare i nominativi dei soggetti collocati in graduatoria, ivi comprese le date di nascita, ed il relativo punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.
- 6) Le altre informazioni, anche relative a punteggi parziali o intermedi o recanti le motivazioni dell'attribuzione degli stessi ovvero dati sensibili o giudiziari sono conservate agli atti degli uffici competenti e non sono materialmente allegate al provvedimento pubblicato⁽³⁾. Alle stesse sarà consentito l'accesso da parte dei soggetti portatori di un interesse giuridicamente rilevante come previsto dall'art. 22 della L. 241/1990.

Articolo 4 - Diffusione delle informazioni attraverso il sito internet dell'Amministrazione

- 1) Al fine di assicurare un'ampia, efficace ed efficiente divulgazione delle informazioni concernenti le attività istituzionali del comune, è istituita la Rete Civica Comunale, che garantisce la diffusione delle stesse attraverso internet.
- 2) Tale divulgazione non pregiudica l'esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto con riferimento ai medesimi documenti ed a quelli agli stessi correlati⁽⁴⁾.

Articolo 5 - Gestione della Rete Civica

- 1) La Giunta Comunale, nella determinazione delle articolazioni della Struttura Comunale, individua quella cui affidare la gestione dei contenuti e degli adempimenti connessi alla gestione della Rete Civica.
- 2) A tale scopo il Dirigente preposto alla struttura competente si avvale dei dipendenti comunali e, ove manchino adeguate professionalità, di collaboratori esterni qualificati attraverso apposito incarico che attribuisca loro la veste all'incaricato del trattamento dei dati personali.
- 3) Resta ferma la responsabilità di coloro che comunicano all'incaricato i documenti da inserire nel Sito Internet qualora conferiscano dati inesatti, incompleti, non aggiornati o pregiudizievoli per il diritto alla riservatezza di terzi.

⁽³⁾: Ad esempio i verbali delle commissioni di gara e concorso, le tabelle contenenti punteggi parziali utili alla stesura di una graduatoria ecc. potranno essere semplicemente tenute agli atti dell'ufficio competente, e rese disponibili unicamente a coloro che facciano motivata richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 L. 241/90.

⁽⁴⁾: Infatti proprio sulla base della diversità tra gli istituti dell'accesso e dell'informazione, non si ritiene sia possibile negare accesso al documento cartaceo con il pretesto che lo stesso è consultabile in internet.



Articolo 6 - Informazioni accessibili attraverso la Rete Civica

- 1) Devono essere rese accessibili attraverso il sito internet del comune le seguenti informazioni, comprensive di quelle previste dall'art. 54 del d.lgs. 82/2005⁽⁵⁾:
 - I dati relativi ai soggetti che ricoprono la carica di Sindaco, Assessore Comunale, Consigliere Comunale o che Sono membri di altri organi e commissioni comunali. insieme alle informazioni necessarie per contattarli (sede, orari di ricevimento, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica ecc);
 - l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
 - lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;
 - l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005. n. 68;
 - le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di Comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
 - le informazioni necessarie per fruire dei servizi Comunali o ad assolvere gli obblighi tributari nei confronti dell'ente, con la relativa modulistica;
 - tutti i bandi di gara, di concorso, gli avvisi di selezione;
 - l'albo delle Associazioni Comunali;
 - altre informazioni di pubblica utilità, links a siti istituzionali, informazioni di carattere turistico, culturale. ambientale ecc;
 - tutti ali altri dati la cui pubblicazione in via telematica è obbligatoria secondo disposizioni di Legge o di Regolamento.
- 2) I dati di cui al presente articolo sono fruibili in rete in modo permanente, gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica, e vanno mantenuti costantemente aggiornati.
- 3) Saranno inoltre pubblicati nel sito internet comunale:
 - il testo delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, contestualmente alla loro pubblicazione sull'albo pretorio. Una volta scaduti i termini di pubblicazione all'Albo, tali documenti saranno mantenuti all'interno del sito ma saranno sottratte all'individuabilità attraverso i comuni motori di ricerca esterni, potendo essere consultati soltanto attraverso un motore di ricerca interno al sito⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾: Si tratta dei dati istituzionali e di quei provvedimenti che, per la loro generalità ed astrattezza (Regolamenti ecc.) non hanno potenzialità lesiva sotto il profilo del diritto alla riservatezza.



- I risultati dei bandi, delle selezioni, dei concorsi di cui al comma 1 n.9); saranno riportati unicamente i nominativi dei soggetti collocati in graduatoria con il relativo punteggio, e rimarranno consultabili per 60 giorni⁽⁷⁾.
- L'avviso della pubblicazione all'Albo Comunale dei dati relativi al rilascio dei permessi di costruire, dei dati relativi agli immobili ed alle opere realizzate abusivamente, dei provvedimenti di sospensione lavori e di annullamento dei permessi di costruire, ai sensi del d.P.R. 380/2001⁽⁸⁾.
- L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica nel precedente anno solare, ai sensi del d.P.R. 118/2000, indicante in modo criptato le generalità del beneficiario e la disposizione sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni. Non sono ammesse indicazioni ulteriori. Anche per queste informazioni vanno utilizzate tecnologie che non ne consentano l'individuabilità attraverso i comuni motori di ricerca esterni⁽⁹⁾.
- Non sono pubblicabili nel sito comunale gli atti anagrafici, dello stato civile, le liste elettorali.

Articolo 7 - Accesso al sito attraverso autenticazione

- 1) Il Comune può pubblicare sul proprio sito internet anche documenti relativi a specifici procedimenti. In tal caso l'accesso agli stessi tramite la rete è consentito unicamente agli interessati attraverso l'attribuzione di una chiave di accesso personale con validità temporale predeterminata, allo scopo di agevolare per gli aventi diritto l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art.22 della L. 241/1990⁽¹⁰⁾.

⁽⁶⁾: La temporaneità dell'accessibilità a determinati dati attraverso il sito o, più limitatamente, attraverso un comune motore di ricerca esterno – rimanendo possibile, cioè la ricerca degli stessi attraverso un motore di ricerca interno al sito – è connessa a quello che il Garante della privacy ha, in modo suggestivo, definito “diritto all’oblio”. Infatti, secondo l’Autorità la possibilità per l’utente della rete di reperire una determinata notizia attraverso i più comuni motori di ricerca esterni “in perpetuo”, ossia senza un limite temporale, sottopone il titolare del dato ad un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti, una volta che siano state raggiunte le finalità connesse al trattamento dei dati.

La vicenda dalla quale questa elaborazione trae origine riguarda una sanzione comminata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di una Ditta per pubblicità ingannevole. Tale sanzione era stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità in ossequio ad una disposizione di Legge.

La Ditta, tuttavia, a distanza di anni, aveva verificato che, ricercando il proprio Nome attraverso i comuni motori di ricerca il riferimento alla sanzione appariva ancora, accanto a tutte le altre informazioni da lei pubblicitarie diffuse attraverso la rete. Ritenendo che il riferimento non fosse più attuale e, anzi, pregiudizievole poiché abbinava in modo perpetuo l'attività commerciale alla sanzione ricevuta per un singolo comportamento e per di più risalente molto indietro nel tempo, la Ditta chiedeva che a quella pubblicazione si potesse accedere non più attraverso qualsiasi motore di ricerca ma solo attraverso quello, specifico, interno al Sito dell'Autorità Garante che aveva irrogato la sanzione.

Il Garante per la Privacy ha ritenuto che questa modalità di conoscibilità attraverso il sito internet fosse più ragionevole nei confronti del concetto che altrimenti avrebbe subito un sacrificio sproporzionato da una pubblicazione "senza fine" di provvedimenti risalenti nel tempo, in quanto assicurava un equilibrio tra la necessità dell'autorità di trattare determinati dati e gli interessi del titolare.

⁽⁷⁾: Si tratta di un termine correlato all'impugnabilità del provvedimento.

⁽⁸⁾: Si vedano gli artt. 20 comma 7, 31 comma 7, 39 comma 5 del d.P.R. 380/2001.

⁽⁹⁾: Pur se i dati relativi all'attribuzione di contributi economici non possono essere considerati, a rigore, dati sensibili possono essere definiti, come argomenta il T.A.R. Veneto, I Sezione, 1938/07, "dati para sensibili", in quanto identificanti uno stato di bisogno o di disagio e quindi coinvolgenti la dignità delle persone. Questo anche in ossequio alla definizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato dello "stato di salute, che concerne non solo il benessere fisico ma anche quello psichico e sociale. Questi dati, quindi, postulano l'adozione di cautele idonee a tutelare la dignità degli interessati anche nel corso degli stessi procedimenti finalizzati a sovvenire ai loro bisogni economici. L'espressione dei nominativi in modo criptato (ad es. con un codice numerico) una di queste cautele atteso che la ratio della norma disciplinante l'albo dei beneficiari e senz'altro quella di far conoscere l'entità dei contributi erogati complessivamente ed eventualmente la loro suddivisione per tipo di disagio, e non certo additare casi specifici.



Articolo 8 - Conformità del sito alle necessità dei cittadini diversamente abili

- 1) È tutelato e garantito, altresì, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici del comune di Stigliano da parte dei cittadini diversamente abili in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e secondo il principio di universalità di accesso al Web definito nelle linee guida sull'accessibilità dei siti Web del Consorzio mondiale del Web (W3C).
- 2) A tale scopo il sito internet comunale è costruito in conformità di quanto previsto dalla l. 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 75/2005⁽¹¹⁾.

Art. 9 – Sicurezza e inalterabilità dei dati pubblicati

- 1) Il Comune garantisce ai dati pubblicati sul Sito caratteristiche di sicurezza e inviolabilità conformi alle misure previste dagli artt. 31 e ss. D.lgs. 196/2003 e dall'art. 51 del D.lgs. 82/2005.
- 2) In particolare, qualsiasi documento dovrà essere scaricabile dall'utente privato in un formato⁽¹²⁾ tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo, fatta eccezione unicamente per la modulistica per la quale si consente la compilazione in via informatica.

Art. 10 – Informazioni accessibili attraverso il Notiziario Comunale ed altre pubblicazioni

- 1) Fatte salve le norme sulla Stampa (l. 47/1948), sulla comunicazione istituzionale (l. 150/2000) e sulla deontologia giornalistica, le informazioni contenute sul Notiziario Comunale e nelle altre pubblicazioni effettuate dal Comune possono contenere dati personali di soggetti terzi solo ove la diffusione degli stessi sia prevista da una norma di legge o di Regolamento e sia strettamente indispensabile; in ogni caso va assicurata la completezza, l'esattezza e la non eccedenza dei dati rispetto al fine perseguito.

Art. 11 – Divieto di diffusione di dati sensibili e giudiziari

- 1) Non possono essere in ogni caso diffusi attraverso il sito internet comunale, il Notiziario Comunale o altre pubblicazioni effettuate dal Comune dati sensibili e giudiziari. Resta impregiudicato il diritto di accesso agli stessi da parte di soggetti portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale ai sensi dell'art. 22 l. 241/90; i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale⁽¹³⁾ inoltre sono accessibili solo da parte dei soggetti portatori di un interesse di pari rango ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 196/2003.

⁽¹⁰⁾: l'accesso tramite autenticazione e una tecnologia che agevola il titolare di un diritto specifico, connesso ad una posizione differenziata rispetto alla generalità delle persone. Si fa riferimento ai verbali di un concorso pubblico, di una gara d'appalto ecc., per i quali i concorrenti (che avrebbero diritto di accesso agli atti) possono essere forniti di una password con validità temporale limitata. Lo stesso può avvenire con riferimento a coloro che richiedono un permesso di costruire, con riferimento ai dati indicanti l'iter della pratica (parere della Commissione Edilizia ecc.).

⁽¹¹⁾: si tratta in pratica di costruire un sito internet tenendo conto dei possibili tipi e gradi di disabilità dei potenziali utenti ed utilizzando quindi determinate tecniche: ad esempio evitare immagini in movimento, alcune combinazioni di colori, caratteri troppo piccoli, fornire indicazioni chiare sui meccanismi di navigazione, offrire anche un contenuto audio ecc.

⁽¹²⁾: Ad esempio, in formato PDF o qualunque altro formato che non consenta all'utente di modificare il contenuto del file scaricato.

⁽¹³⁾: I così detti "dati super sensibili", cioè dotati, tra quelli sensibili, di tutele ulteriori in quanto connessi con i diritti fondamentali della persona.



COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

Art. 12 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo comunale e sul sito internet del comune, ed entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della delibera che lo approva. Il comune avrà 30 giorni di tempo per adeguare il contenuto del proprio sito internet alle previsioni contenute nel presente Regolamento.